



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale – Ufficio VI

MPI-USPNA-Prot. 1433/9

Napoli, 16 settembre 2010

AI DIRIGENTI DEGLI
USP DELLA CAMPANIA

e, p. c.:
Alle OO. SS. REGIONALI
Comparto Scuola

OGGETTO: Chiarimenti su conferimento supplenze su spezzoni-orario e applicazione delle riserve.

Nel corso di un incontro con le OO.SS. sono stati approfonditi alcuni aspetti delle procedure di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Al fine di offrire maggiori possibilità di impiego del personale precario era stata anche avanzata la proposta di utilizzare le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, unendole fra di loro o con altri spezzoni, per conferire incarichi comunque superiori alle 6 ore.

Sentito il Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – l'ipotesi è risultata non praticabile, stante il preciso disposto dell'art.1, comma 4, del regolamento approvato con D.M. 13/06/2007 e la norma di cui al comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001, n. 448, richiamati dalla circolare 7521 del 6/8/2010.

Resta quindi confermato che gli **spezzoni-orario pari o inferiori a 6 ore** possono essere utilizzati per le supplenze da attribuire in base alle graduatorie provinciali **soltanto se concorrono a costituire cattedre o posti-orario** (almeno 18 ore). Al di fuori di questa ipotesi, essi **restano nella competenza dell'istituzione scolastica che li attribuisce**, con il loro consenso, a personale di ruolo o a tempo determinato in servizio nella scuola fino al limite di 24 ore settimanali **come ore aggiuntive**. Solo in subordine a tali attribuzioni, i Dirigenti Scolastici provvedono all'assunzione di supplenti, utilizzando le graduatorie d'istituto.

Per quanto riguarda l'applicazione delle riserve, è stato sentito il Ministero anche sull'altra questione delle modalità di attuazione della norma in presenza di disponibilità di spezzoni-orario superiori alle 6 ore.

A tal riguardo, il parere del Ministero è che, in presenza dell'ipotesi di organico iposaturato, il contingente di posti riservato ai disabili ed agli orfani risultante dai prospetti ministeriali, aggiornati dall'USP dopo le operazioni di immissione in ruolo, deve essere assicurato **anche ricorrendo alle disponibilità derivanti dagli spezzoni-orario superiori alle 6 ore**, in mancanza di posti interi, ovviamente nel limite del 50% della complessiva disponibilità.

IL DIRIGENTE
f.to Luigi de Filippis